



REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 IL TRIBUNALE DI VENEZIA

Sent. N. 3855/15  
 Dep. il 26 NOV. 2015  
 N. R.G. 2327/13

SEZIONE SPECIALIZZATA MATERIA DI IMPRESA

Composto dai seguenti Magistrati:

Dr.ssa Liliana GUZZO PRESIDENTE  
 Dr.ssa Annamaria MARRA GIUDICE  
 Dr. Luca BOCCUNI GIUDICE REL.

Cron. n. 1615  
 Rep. n. 6509

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa

DA

(A) ~~DE~~, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to A, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to M in Venezia, S... per procura a margine dell'atto di citazione;

Ogg.: Cause in materia di rapporti societari

ATTRICE

CONTRO

(B), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti S M : P giani, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in ...

Mf

105, in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

**CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:**

"In via principale, accertata l'illegittima esclusione dell'odierna attrice, signora **(A)** **(A)** **(B)** **(B)** srl, condannarsi la convenuta alla liquidazione della sua quota sociale che qui si quantifica in euro 8.000,00.= o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a motivo della illegittima esclusione dall'assetto societario, oltre alla liquidazione degli utili da quantificarsi, nonché condannarsi l'**(B)** a **(B)** i srl al risarcimento del danno subito dalla signora **(A)** ex art. 1218 cc che qui si quantifica in euro 12.000,00.= o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non venga accolta la domanda proposta in via principale, condannarsi ex art. 2041 cc la società **(B)**

i srl al risarcimento del danno per illegittima esclusione dalla compagine sociale, oltre alla liquidazione degli utili nella misura pari al valore di mercato della quota versata che qui si quantifica in euro 20.000,00.= o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con gli interessi legali dalla corresponsione al saldo effettivo. In ogni caso, spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi. In via istruttoria, come da foglio allegato a verbale di data 4.6.2014".

#### CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:

"Nel merito, rigettarsi in quanto improponibili, inammissibili, infondate in fatto e diritto tutte le domande di accertamento e di condanna svolte in via principale da parte attrice. Dichiararsi l'incompetenza per materia e per territorio del Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, relativamente a tutte le domande svolte in via subordinata da parte attrice, e dichiararsi competente per materia e per territorio il Tribunale ordinario di **(A)**. Rigettarsi tutte le domande svolte in via subordinata da parte attrice in quanto improponibili e/o infondate in fatto e diritto. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite".

#### FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione del 22.3.2013, ritualmente notificato, **(A)** ha allegato di essere stata socia di **(B)** srl, sedente in **(C)**, in forza del versamento in data 26.10.2010 della quota del valore nominale di euro 500,00.=, accompagnata dall'ulteriore versamento dell'importo di euro 12.000,00.= a titolo di finanziamento infruttifero soci.

L'attrice ha lamentato come, dopo essere stata inserita nell'elenco soci, la stessa a sua insaputa sarebbe stata esclusa dalla compagine sociale in modo del tutto illegittimo, non essendo mai intervenuta alcuna deliberazione in tal senso da parte dell'assemblea dei soci e non ricorrendo alcuna

*n*

causa di esclusione prevista dallo statuto della società ovvero dalla legge.

Considerata tale illegittima esclusione, **(A)**  
ha convenuto in giudizio **(B)**  
srl onde ottenere la sua condanna al pagamento del valore della quota e degli utili, oltre al risarcimento del danno subito. In via subordinata, nel caso in cui fosse da escludersi la sussistenza del rapporto societario, l'attrice ha chiesto la condanna della società per l'ingiustificato arricchimento dalla stessa ricevuto a seguito dei versamenti eseguiti.

Costituendosi in giudizio, **(B)**  
ha eccepito la previsione nello statuto della società di clausola compromissoria devolvente ad un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale, su iniziativa della parte più diligente, la decisione delle eventuali controversie insorgenti fra soci o fra soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

La convenuta, in riferimento alla domanda di condanna proposta in ragione dell'affermata esclusione ha, quindi, concluso per l'improponibilità della stessa dinanzi al Tribunale.

Nel merito e sempre in riferimento a detta domanda, **(B)** ci ha negato la fondatezza delle pretese attoree, posto che **(A)** non sarebbe stata esclusa illegittimamente, ma avrebbe perduto la propria partecipazione societaria a seguito della deliberazione di azzeramento del capitale sociale per perdite e sua ricostituzione nella misura minima legale da offrirsi ai

M

soci intervenuti in assemblea, soci che avrebbero sottoscritto l'intero capitale sotto condizione risolutiva della richiesta dei soci assenti, tra cui l'attrice, di sottoscrivere essi stessi la ricostituzione del capitale entro termine debitamente comunicato. Ebbene, non avendo **(A)** esercitato il diritto di sottoscrizione, nonostante avviso e pubblicazione della deliberazione presso il registro delle imprese, a detta della convenuta la stessa avrebbe perduto la qualifica di socia, così come già in precedenza, proprio al fine di coprire le perdite rammentate, ella avrebbe partecipato alla deliberazione assembleare con cui si sarebbe provveduto da parte degli intervenuti a rinunciare al rimborso del finanziamento infruttifero rammentato.

Quanto alla domanda subordinata di arricchimento senza causa, la convenuta, osservando che non avendo detta pretesa titolo nel rapporto societario, avrebbe dovuto la stessa essere introdotta dinanzi a Giudice diverso secondo le regole ordinarie della competenza per territorio e, quindi, dinanzi al Tribunale di . Nel merito, **(B)** .

. ha eccepito l'inammissibilità della domanda di arricchimento ai sensi dell'art. 2042 cc.

L'eccezione di arbitrato sollevata da parte convenuta in riferimento alle domande principali proposte dall'attrice deve reputarsi certamente fondata. In primo luogo, va osservato che la clausola arbitrale contenuta nello statuto di **(B)** a all'art. 31 (doc. n. 3 di fascicolo di parte convenuta) appare essere del tutto conforme

M/

al dettato normativo relativo alla disciplina dell'arbitrato societario, posto che la validità di detta clausola è assicurata dal fatto che l'arbitro unico a cui è devoluta la decisione delle eventuali controversie tra soci e società, aventi ad oggetto diritti disponibili, risulta nominando da soggetto terzo, qual è il Presidente del Tribunale, seppure sollecitato dalla parte più diligente.

Ciò premesso, appare un fuor d'opera l'argomentazione spesa dall'attrice al fine di negare che la controversia oggetto di lite non debba essere ritenuta compresa tra quelle previste nella ridetta clausola arbitrale. Infatti, la circostanza che **A** non sia pacificamente più socia, salva la verifica della causa che ha determinato la cessazione del rapporto societario con la stessa, non esclude affatto che la controversia per cui è questione debba rientrare tra quelle insorte tra socio e società in ambito di diritti disponibili nascenti dal contratto sociale. Infatti, è proprio in ragione del contratto di società che **A**

a ha titolo per agire nei confronti di Officina dei Sapori ed è proprio in ragione di detto contratto che si assume l'inadempimento della convenuta e la illegittima esclusione, con conseguenze liquidatorie e risarcitorie di natura patrimoniale. In altre parole, la clausola arbitrale deve essere intesa, per quello che interessa l'odierno giudizio, nel senso che sono assoggettate all'arbitrato tutte le controversie nelle quali si facciano valere nei confronti della società posizioni giuridiche patrimoniali di natura disponibile il cui titolo si

M

fondi sullo stato di socio e, quindi, si facciano valere diritti che al soggetto sono attribuiti dal contratto di società.

Inoltre, non merita accoglimento neppure l'obiezione mossa dall'attrice secondo cui la conflittualità esistente tra le parti escluderebbe la possibilità di applicare l'arbitrato irrituale previsto in statuto e che dovrebbe concludersi con un componimento di natura contrattuale. In realtà, tale presunta conflittualità tra arbitrato irrituale e conflittualità delle parti non ha alcun senso giuridicamente rilevante, essendo la forma dell'arbitrato in questione predisposta istituzionalmente a risolvere liti, seppure mediante una decisione assunta dall'arbitro avente natura contrattuale, non potendosi confondere detta decisione con il componimento transattivo o bonario della lite.

Infine, deve escludersi che abbia rilievo l'affermazione secondo cui la clausola statutaria in questione sarebbe formalmente nulla, secondo il disposto dell'art. 1341 cc, in quanto non specificamente approvata per iscritto dall'attrice. In punto, appare ovvio osservare che l'atto costitutivo della società, nelle sue singole clausole, non integra la predisposizione unilaterale di condizioni generali di contratto utilizzate al fine di regolare una serie indefinita di rapporti.

Consegue che deve reputarsi improponibile la domanda principale svolta da parte attrice onde ottenere l'accertamento della sua illegittima esclusione dalla società con conseguente diritto al

mg

pagamento del valore della quota e degli utili, oltre al risarcimento dei danni asseritamente subiti.

Quanto alla domanda subordinata di arricchimento senza causa, deve rilevarsi che l'eccezione di incompetenza per territorio non può considerarsi accoglibile.

Infatti, parte convenuta ha negato la competenza per territorio del Tribunale adito unicamente in riferimento al foro generale del convenuto, avendo sede **B** i srl in ia, mancando tuttavia di sollevare la questione in riferimento agli altri fori alternativi rilevanti nell'ambito dei rapporti obbligatori in cui va sussumta la fattispecie di cui all'art. 2041 cc, quali il luogo in cui sarebbe sorta l'obbligazione ed il luogo di adempimento della stessa.

Il difetto di contestazione in riferimento a detti ultimi fori alternativi, radica la competenza dinanzi al Giudice adito.

Ad ogni buon conto la domanda di arricchimento oggetto di questione deve reputarsi inammissibile, a mente del dettato dell'art. 2042 cc, secondo cui l'azione di arricchimento non può essere proposta quando il danneggiato possa esercitare altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.

Il carattere di sussidiarietà proprio dell'azione in questione comporta l'inammissibilità della stessa ogni qual volta vi sia la semplice possibilità dell'esercizio di azione diversa, indipendentemente dal fatto che quest'ultima possa con-

M

durre ad un risultato utile o possa ritenersi fondata.

Nel caso di specie, risulta con evidenza che l'azione di arricchimento proposta da

non è sussidiaria, avendo l'attrice disponibilità della domanda di condanna fondata sul titolo contrattuale relativo al rapporto societario, indipendentemente dal fatto che detta pretesa possa condurre ad un risultato utile per la stessa.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata per la Materia di Impresa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. dichiara improponibile la domanda proposta in via principale dell'attrice **(A)** : la e relativa all'accertamento dell'affermata illegittima esclusione della stessa dalla società **(B)** : i srl e alla pretesa di pagamento del valore della quota, degli utili e del risarcimento dei danni asseritamente subiti;
2. dichiara inammissibile l'azione di arricchimento senza causa proposta in via subordinata dall'attrice nei confronti della convenuta **(B)** srl;
3. condanna l'attrice **(A)** : a pagare in favore della società convenuta le spese di lite che si liquidano in euro 4.000,00.= per compensi professionali, oltre accessori di legge.


Venezia, lì 14.10.2014

Il Giudice est.

Il Presidente

sent. 30/11/15  
R. G. 2324/2013

Il Cancelliere IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
ELISABETTA CALLEMO



Depositato in Cancelleria il 20 NOV 2015

Il Cancelliere IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
ELISABETTA CALLEMO

Fatte comunicazioni il

Il Cancelliere

